



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO ROMA

Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale
Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma) e-mail:
cproma@mit.gov.it - cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it
Tel. 06/656171 - 0665617303

ORDINANZA

Tratto di spiaggia compreso tra Lungomare Lutazio Catulo e Lungomare Amerigo Vespucci - COMUNE DI ROMA località OSTIA -STABILIMENTI “Hibiscus”, “Kursaal”, “Shilling”, “Sporting Baech”, “Venezia”, “V-lounge beach” e “La Caletta” - MISURE URGENTI DI INTERDIZIONE DEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE E DEL TRATTO DI LITORALE DEMANIALE

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del porto di Fiumicino:

- VISTI gli esiti del sopralluogo svolto in data 08.11.2023 da personale della DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI OSTIA , che hanno verificato attestato le condizioni di pericolosità del tratto di litorale compreso tra il civico 14/b del Lungomare Lutazio Catulo e il civico 6/8, 62 e 64 del lungomare Amerigo Vespucci , comune di Roma – località Ostia, interessato da un fenomeno erosivo che ha già coinvolto parte delle strutture ubicate sulla costa, ricadenti nell’ambito in concessione ai su indicati stabilimenti balneari;
- RITENUTO necessario adottare misure urgenti a tutela della pubblica incolumità ed a salvaguardia della sicurezza della navigazione e dei frequentatori delle strutture balneari nonché in genere del litorale demaniale marittimo interessato dal fenomeno erosivo;
- CONSIDERATO in particolare, che , con riferimento all’ambito ricadente nella concessione degli stabilimenti “**Hibiscus**”, “**Kursaal**”, “**Shilling**”, “**Sporting Baech**” , “**Venezia**”, “**V-lounge beach**” e “**La Caletta**”, risulta pericoloso lo stazionamento nel tratto più esterno ed il transito pedonale ;
- TENUTO CONTO della necessità di esentare dalle misure di interdizione il personale dipendente del concessionario della struttura balneare che effettuino interventi urgenti di manutenzione, interdizione e messa in sicurezza delle strutture e le unità delle pubbliche amministrazioni e del personale impegnato in attività di ordine pubblico;
- VISTI gli artt. 17, 30 e 81 , 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA

Art. 1

(Interdizione del tratto di litorale demaniale e di mare antistante)

1. Con decorrenza dalla diffusione della presente ordinanza, e fino a revoca espressa conseguente al ripristino delle condizioni di sicurezza, nel tratto di costa in corrispondenza degli stabilimenti balneari “**Hibiscus**”, “**Kursaal**”, “**Shilling**”, “**Sporting Baech**” , “**Venezia**”, “**V-lounge beach**” e “**La Caletta**”, ubicati nel tratto di litorale compreso tra il civico 14/b del Lungomare Lutazio Catulo e il civico 6/8, 62 e 64 del lungomare Amerigo Vespucci , comune di Roma – località Ostia, graficamente individuato come nell’allegato alla presente

E' FATTO DIVIETO

- 1.1. **lungo il litorale:** transitare e stazionare, lungo la battigia per una profondità lato terra di 20 metri;
 - 1.2. **nel tratto di mare antistante**, ad una distanza inferiore a metri 50 dalla costa:
 - a) navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
 - b) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
 - c) svolgere attività di pesca di qualunque natura.
2. E' altresì vietata la balneazione a distanza inferiore a mt. 20 nel tratto di mare antistante le strutture coinvolte dal fenomeno erosivo.

Art. 2

(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza, sono soggetti alle sanzioni

- di cui gli articoli 1164 e/o 1231 del Codice della Navigazione autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca altro o più grave illecito;
- se conduttori di unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 171/2005.

Art. 3

(Deroghe e diffusione)

I divieti di cui all'articolo 1 , non si applicano :

- alle unità ed ai mezzi impegnati in attività di messa in sicurezza, ripristino e manutenzione;
- alle unità dei mezzi di soccorso e sanitari;
- alle unità dei VV F impegnate in attività di soccorso e messa in sicurezza;
- alle unità delle FF.OO. in attività di interdizione e di ordine pubblico;
- alle unità facenti capo ad enti ed amministrazioni pubbliche in attività di sopralluogo o alle ditte incaricate delle attività di ripristino delle condizioni di sicurezza delle strutture.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione è assicurata mediante l'invio alle categorie di utenti ed alle amministrazioni pubbliche interessate, agli organi di stampa, l'affissione all'albo, ex art. 59 del Regolamento per l'Esecuzione al Codice della navigazione e la pubblicazione sul sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/romafiumicino>.

Fiumicino,

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Giuseppe STRANO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate)

Allegato all'ordinanza della Capitaneria di porto di Roma

Tratto di spiaggia compreso tra Lungomare Lutazio Catulo e Lungomare Amerigo Vespucci - COMUNE DI ROMA località OSTIA -STABILIMENTI "Hibiscus", "Kursaal", "Shilling", "Sporting Baech", "Venezia", "V-lounge beach" e "La Caletta" - MISURE URGENTI DI INTERDIZIONE DEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE E DEL TRATTO DI LITORALE DEMANIALE

Tratto di costa interessato dai divieti

